

**Pietro Francesco Carlo**

**TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO E CONTRATTI A CONTENUTO  
FORMATIVO. PROLEGOMENI A UNO STUDIO MULTIDISCIPLINARE**

Le riflessioni che seguono mirano ad evidenziare il ruolo di intermediari nel mercato del lavoro che le istituzioni scolastiche possono giocare nel sistema integrato di istruzione e formazione professionale. Nello specifico si vuole stabilire se la scuola, oltre ad adempiere la sua funzione formativa, così preparando i giovani a competere adeguatamente nel mondo del lavoro, sia capace di dialogare con gli altri attori sociali, ad iniziare dalle imprese, in modo da assicurare un proficuo incontro fra l'offerta proveniente dai giovani che ha formato e la domanda espressa dagli imprenditori.

L'analisi, condotta sia a livello prettamente teorico sia sul piano empirico, ha come riferimento territoriale la regione Piemonte, dove la legge regionale n. 2/2007, nel disciplinare alcuni aspetti formativi del contratto di apprendistato, pare aver voluto valorizzare il ruolo della scuola come soggetto intermediario nel mercato del lavoro.

L'evoluzione recente del sistema di istruzione e formazione professionale è stata impostata dal legislatore sulla logica di un maggior raccordo tra il settore dell'istruzione e della formazione, che delinea qualitativamente l'offerta di lavoro, ed il mondo produttivo dal quale si sviluppa la domanda di lavoro.

Tale logica è bene espressa dal contenuto del decreto legislativo n. 276/2003, il quale, riformando il sistema dell'apprendistato e dei contratti formativi, mira ad assicurare ai giovani in entrata nel mercato del lavoro una formazione professionale calibrata sulle esigenze delle imprese. Nelle previsioni del suddetto decreto assume una posizione di centralità il contratto di apprendistato, inteso come un razionale canale giuridico per l'ingresso e la formazione dei giovani nel mercato del lavoro. Onde modellarne le caratteristiche sulla base delle peculiarità specifiche del mondo del lavoro, l'art. 47 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede tre distinte tipologie di contratto di apprendistato: *a)* apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; *b)* apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; *c)* apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Ai fini della presente ricerca assumono rilievo le prime due tipologie di contratto di apprendistato, rivolti, in linea di principio, rispettivamente, ai giovani che non intendono proseguire oltre la scuola dell'obbligo e ai giovani che, pur avendo eventualmente scelto un percorso che porta ad un titolo scolastico secondario, intendono affinare e migliorare le loro competenze professionali. Entrambe le tipologie di apprendistato, infatti, chiamano in causa la scuola in quanto soggetto tenuto ad assolvere una funzione formativa.

In proposito, occorre considerare il decreto legislativo n. 77/2005, dedicato all'alternanza scuola-lavoro, intesa come un percorso finalizzato ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze culturali di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Tale percorso viene gestito anche dalle istituzioni scolastiche, preferibilmente attraverso forme di partenariato con gli attori sociali in coerenza col fatto che, a detta del suddetto decreto, «i percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di apposite convenzioni».

Tuttavia, un esatto approccio alla tematica dell'alternanza non può considerare l'intervento della scuola limitato al solo momento della formazione e dell'istruzione. Infatti, allo scopo di accrescere la dinamicità del mercato del lavoro, anche sotto il profilo del miglioramento qualitativo e quantitativo delle informazioni in esso circolanti, è necessario che i soggetti partecipanti alla formazione/istruzione, per essere a conoscenza delle caratteristiche della manodopera immessa in esso, svolgano una funzione di intermediazione tra offerta e domanda di lavoro. Di ciò è consapevole lo stesso decreto legislativo n. 77/2005, il quale assegna, fra l'altro, all'alternanza scuola-lavoro il compito di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile nei processi formativi e di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Significativo sul punto è il fatto che il decreto legislativo n.

276/2003 comprende nell'intermediazione la raccolta dei *curricula* dei potenziali lavoratori, la preselezione e costituzione delle relative banche dati, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'orientamento professionale.

Il decreto legislativo n. 276/2003 ammette che un ruolo di *placement* possa essere attribuito pure alle istituzioni scolastiche, previa autorizzazione ottenuta in base ad apposito procedimento disciplinato con legge regionale. La regione Piemonte, in proposito, ha delineato un sistema integrato di formazione ed istruzione professionale in cui i soggetti interessati e, dunque, anche e soprattutto le istituzioni scolastiche e formative assolvono una funzione di collocamento sul mercato del lavoro. Questa impostazione è stata confermata dalla legge regionale n. 2/2007 che, nel disciplinare alcuni aspetti formativi dell'apprendistato, afferma come questo contratto sia finalizzato all'acquisizione di un diploma o di percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti, in tal modo lasciando intendere una collaborazione tra mondo scolastico e sistema economico che, per coerenza logica, deve intendersi esteso pure ai momenti *post-formativi*, come quello del collocamento.

Occorre, anzitutto, analizzare il mercato del lavoro all'interno della regione Piemonte, il quale appare fortemente "balcanizzato" a livello territoriale: a contesti caratterizzati da una tendenziale piena occupazione si contrappongono aree a declino industriale oppure aventi una situazione occupazionale fortemente dipendente dalle contingenze tipiche della grande impresa. In questo modo è possibile evidenziare

come si atteggia e si suddivide la domanda di lavoro regionale alla luce delle caratteristiche dei sistemi produttivi locali sopra accennati.

Occorre, poi, dirigere l'attenzione sui contenuti dell'offerta di lavoro piemontese onde verificare se le caratteristiche qualitative di quest'ultima siano coerenti con la domanda proveniente dai tessuti produttivi locali. Da questo punto di vista, l'analisi, più che vertere sugli intrinseci contenuti dell'offerta di lavoro, va orientata sullo studio dei soggetti che sono chiamati a formare la suddetta offerta. In definitiva, lo studio deve concentrarsi sui soggetti che hanno il compito di preparare i giovani o i lavoratori da riqualificare a competere sul mercato del lavoro. Nello specifico, esso deve inizialmente assumere come punto di riferimento il quadro normativo in materia, in modo da valutare come il legislatore regionale, sfruttando le possibilità attribuitegli dall'ordinamento giuridico, abbia inteso costruire il sistema integrato di istruzione-formazione professionale e che attribuzioni abbia conferito ad esso, pure nel senso di affidare a coloro che ne hanno parte compiti di collocamento sul mercato del lavoro.

Esaurita questa fase teorica, occorre passare ai profili empirici, ossia verificare il numero e la tipologia dei soggetti partecipanti al sistema dell'istruzione e formazione professionale piemontese, nonché i contenuti formativi offerti in relazione alle esigenze delle imprese e le modalità di interazione sia fra i medesimi sia fra questi e gli attori della produzione. Lo scopo è quello di verificare la capacità degli enti istruttori e formatori, delle imprese e delle istituzioni pubbliche locali di creare un

*network* di contatti strumentale ad un sistema di istruzione e formazione professionale coerente con gli obiettivi posti dal decreto legislativo n. 77/2005, cioè, come già accennato, di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e con la società civile nei processi formativi e di correlare l'offerta formativa allo sviluppo economico e non del territorio.

L'attenzione va rivolta soprattutto al settore delle istituzioni scolastiche che possono assolvere una funzione fondamentale in relazione a quei segmenti di manodopera che mirano a conseguire una professionalità di tipo medio o medio-alto. Le scuole, infatti, da un punto di vista formativo, possono rispondere alle domande provenienti da questo tipo di manodopera essenzialmente assolvendo due compiti: 1) integrare la formazione professionale acquisita altrove con un'istruzione culturale che permetta all'utente di conseguire, anche in prospettiva, un titolo scolastico; 2) assicurare esse stesse direttamente la formazione professionale e l'istruzione di base attraverso la gestione di percorsi formativi volti al conseguimento di una qualifica o di un diploma. Se la prima tipologia di compiti si presenta relativamente recente, la seconda tipologia è connessa all'esperienza dei decenni passati degli istituti tecnici e professionali. Tuttavia, anche essa assume oggi dei profili nuovi rispetto al passato per essere le istituzioni scolastiche calate in un contesto economico e sociale all'interno del quale la scuola non può più essere autoreferenziale nella gestione dei percorsi formativi, ma deve per forza rapportare i medesimi alla mutevole domanda

espressa dalle imprese, tanto più in uno scenario in cui essa deve subire la concorrenza di altri operatori della formazione.

Obiettivo della ricerca, pertanto, è quello di verificare se, nell'ambito della regione Piemonte, le singole istituzioni scolastiche siano riuscite ad aprirsi al loro territorio, adeguando la loro offerta di istruzione e formazione a quanto richiesto dal mondo economico locale. Si tratta di accertare la capacità della scuola piemontese di sapersi atteggiare a moderno operatore formativo che, attraverso il confronto con le imprese o le istituzioni territoriali, possa rappresentare un presupposto quasi imprescindibile per tutti coloro che intendono presentarsi nel mercato del lavoro con una dote adeguata di professionalità.

Una volta appurata la sussistenza o meno di una simile capacità istruttiva e formativa del mondo scolastico, occorre successivamente stabilire se tale mondo sia pienamente in grado di apportare benefici al mercato del lavoro, svolgendo in quest'ultimo un'azione di *placement*. In pratica, l'obiettivo è quello di valutare se le istituzioni scolastiche non solo sappiano modellare il personale in coerenza con le esigenze produttive locali, ma siano, altresì, idonee anche a collocarlo presso il mondo imprenditoriale. Pur se non si vuole dimostrare se la scuola agisca o meno alla stregua di una normale agenzia di collocamento, si ritiene che istruzione/formazione e *placement* siano due imprescindibili aspetti di una identica *mission* spettante ad essa, ossia quella di permettere un positivo incontro fra offerta e domanda di lavoro.

In effetti, appare illogico che il soggetto che forma i lavoratori non possa utilizzare le informazioni su costoro allo scopo di favorire la loro assunzione presso le imprese.

Ammesso, allora, che le scuole intendano esplicitare un simile compito, si dovrà stabilire secondo quali modalità esso viene esercitato. In particolare, occorre analizzare se viene svolto in maniera poco incisiva attraverso il solo inserimento delle informazioni possedute in banche dati informatiche oppure in maniera più proficua mediante un continuo *feedback* con le imprese che passi dallo scambio mirato di informazioni alla effettuazione di *stages* preordinati ad una occupazione più o meno stabile.

Concludendo, la ricerca proposta si focalizza sul settore della scuola piemontese onde accertare se le istituzioni scolastiche che ne fanno parte siano state in grado di cogliere il potenziale ruolo affidatogli dal legislatore negli ultimi anni, che è quello di agire come soggetto, avente funzioni istruttivo-formative e di collocamento, integrato col territorio e di creare a favore del mercato del lavoro di quest'ultimo delle esternalità positive in modo da accrescerne la dinamicità.

La ricerca non può fare a meno di un approccio multidisciplinare. Infatti, essa implica l'utilizzo di conoscenze giuridiche per quanto concerne l'interpretazione della normativa d'interesse, l'impiego di strumenti economici e sociologici per l'esame del mondo produttivo e del mercato del lavoro, nonché eventualmente il ricorso a nozioni di statistica per la raccolta dei dati.

Lo studio deve sapere alternare momenti di inquadramento teorico con analisi di tipo empirico nella consapevolezza che lo studio delle tematiche prima evidenziate non può né prescindere da un inquadramento astratto né tantomeno essere sganciato dalla concreta realtà socio-economica. Onde evitare una sovrapposizione fra questi momenti, la ricerca non può che procedere per gradi.

Nella prima fase del lavoro va svolta un'attività di approfondimento teorico avente ad oggetto le previsioni della normativa statale e regionale piemontese in merito alla creazione di un efficiente sistema di istruzione e formazione professionale. L'analisi va condotta, innanzitutto, con riferimento ai profili generali del suddetto sistema, evidenziando, in particolare, quali sono i soggetti che sono chiamati a farne parte e le modalità attraverso cui possono far rete tra di loro. Propedeutica ad una simile analisi appare la lettura delle principali ricerche relative alle economie territoriali, dai distretti industriali alle forme di partenariato locale come quelle di programmazione negoziata ai sensi della legge n. 662/1996.

Una volta messo in evidenza come, secondo la normativa attuale e la teoria sociologica ed economica, deve atteggiarsi, a livello di singolo territorio, un sistema di istruzione e formazione professionale, occorre esaminare la posizione che in esso può assumere il mondo della scuola. In proposito, si tratta di verificare, anche attraverso un ulteriore sforzo interpretativo, quali attribuzioni le recenti riforme assegnano alla scuola e, sempre in una logica di studio teorico, se la medesima, in

astratto, presenti, in questo momento, caratteristiche tali da permetterle di esercitarle proficuamente.

Successivamente, si può passare alla seconda fase del progetto attraverso una indagine riferita alla regione Piemonte. Di questa occorre, in primo luogo, studiare i singoli mercati del lavoro esistenti territorialmente, allo scopo di conoscere cosa richiedono le imprese in termini di risorse umane e, quindi, pure cosa esse pretendono da coloro che formano i lavoratori.

Va, poi, effettuato lo studio dell'offerta e, quindi, la valutazione delle competenze e delle professionalità caratterizzanti la potenziale manodopera locale, per potere risalire a quello che è il livello di efficienza degli enti di istruzione e formazione. Sennonché, posto che la presenza di rilevanti tassi di inoccupati/disoccupati non necessariamente è da collegare a lacune del sistema formativo, potendo dipendere anche da una vischiosità del mercato del lavoro, dovuta, a sua volta, alla mancanza di una intermediazione efficace, si rende opportuna un'indagine mirante ad accertare secondo quali modalità le informazioni transitano all'interno del mercato del lavoro e, soprattutto, per mezzo di quali canali offerta e domanda di lavoro arrivano ad incontrarsi. Il che impone un esame di quelli che sono, all'interno del contesto territoriale piemontese, i soggetti svolgenti funzione di mediazione e che ruolo tra questi rivestono le istituzioni scolastiche. L'intento finale è, così, quello di considerare le istituzioni scolastiche piemontesi secondo una visione integrata di

soggetto che, contemporaneamente, assicura un'istruzione/formazione professionale ed esplica compiti di *placement*.

Se è vero che molte scuole piemontesi hanno creato delle apposite banche dati informatiche, magari integrandole con quelle di altri enti, è altrettanto vero che l'assolvimento del collocamento non può limitarsi a questo. Le banche dati non permettono, infatti, a chi intende assumere di avere delle informazioni specifiche sulla sua potenziale manodopera e, comunque, rappresentano una soluzione troppo restrittiva per un soggetto, come la scuola, che ha una conoscenza pressoché completa, pure da un punto di vista personale, dei potenziali lavoratori che istruisce e forma in un arco pluriennale.

L'indagine sul campo deve, allora, mirare ad accertare se sono state poste in essere dalle scuole regionali forme di collaborazione con altri soggetti intermediari, quali le agenzie di collocamento, o, ancora meglio, col mondo delle imprese per indirizzare, mediante *stages*, segnalazioni specifiche o altro, il personale di cui necessitano.

Visto che quest'ultima ipotesi di collocamento va mirata in relazione alle effettive esigenze delle imprese, occorre chiarire se le istituzioni scolastiche abbiano da svolgere anche una prima funzione di selezione della manodopera, indirizzando subito verso il mondo produttivo i giovani ritenuti avere le capacità migliori e dirottando verso percorsi di riorientamento professionale quelli che non sembrano aver acquisito, a prescindere dal conseguimento o meno di un titolo di studio, competenze adeguate.

In quest'ottica, si tratta pure di verificare se l'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 77/2005 non possa assumere una valenza ulteriore nel senso di condurre a forme di partenariato tra scuola ed altri enti formativi, come i centri di formazione professionale, traducendosi, oltre che nello svolgimento di attività congiunte, in un passaggio di soggetti da un ambito formativo all'altro affinché possa essere raggiunto uno degli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro *ex art. 2* del citato decreto, vale a dire il «favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali». Si configurerebbe, quindi, una particolare funzione di mediatore nel mercato del lavoro che parte sì dalle esigenze produttive delle imprese, ma in quanto rapportate a quelle che sono le concrete inclinazioni degli allievi, col risultato che la maggiore apertura al mondo del lavoro ad opera delle scuole non inficerebbe affatto il loro fondamentale dovere di contribuire alla crescita intellettuale dei più giovani.

Peraltro, non si esclude che lo svolgimento della funzione di *placement* possa avvenire, oltre che secondo soluzioni formalizzate, pure mediante contatti informali con gli attori economici. Per quanto una simile modalità, in apparenza, possa sembrare poco efficace, se non altro perché sfugge ad una aprioristica previsione normativa, verisimilmente essa costituisce, invece, un profilo da non sottovalutare. Una simile eventualità finirebbe, infatti, per delineare dei meccanismi di *voice*, per usare la terminologia di Hirschman, che possono rivelarsi ancor più efficaci rispetto a

soluzioni formalizzate e che, comunque, sono espressioni di una piena apertura degli istituti scolastici al contesto territoriale nel quale operano.

Proprio in virtù di tale presunta apertura, va, poi, verificato se e come gli enti territoriali della regione ovvero altri attori istituzionali, come le fondazioni delle locali casse di risparmio, finiscano con il supportare il compito delle scuole presenti sul territorio sia nel senso di fornire a queste mezzi ulteriori rispetto a quelli già in loro possesso sia nel senso di facilitare il contatto con le imprese.

Dalla ricerca ci si attende di evidenziare – alla luce di quanto sembra ammettere l’ordinamento giuridico – la sussistenza nelle differenti realtà piemontesi di un sistema di istituzioni scolastiche che, interagendo con gli altri attori sociali, cerchino, da un lato, di garantire un’istruzione e formazione professionale aderente ai bisogni dei settori produttivi locali e, dall’altro, di assolvere compiti di *placement* dell’offerta lavorativa territoriale.

Tale obiettivo si prospetta abbastanza realistico, in quanto non sembra infondato affermare che le scuole piemontesi hanno preso atto di come per esse sia controproducente – in termini di perdita di iscritti a favore di differenti percorsi formativi – continuare ad offrire un servizio disancorato dalle specificità dei singoli contesti territoriali. Conseguentemente, le stesse si trovano costrette a modulare la loro offerta formativa in rapporto alle puntuali esigenze manifestate dalle imprese, cercando un dialogo non solo col mondo imprenditoriale e con gli attori pubblici, ma anche con le altre istituzioni agenti nel settore della formazione.

Del resto, non paiono mancare alcuni palesi primi risultati in tal senso. Così alcuni istituti scolastici, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n.77/2005, hanno avviato con altri soggetti della formazione appositi percorsi integrati volti a ricondurre nell'ambito dell'istruzione ordinaria quei processi di acquisizione di conoscenze pratiche che altrimenti si sarebbero sviluppati altrove, svolgendo in tal modo anche una positiva lotta alla dispersione scolastica. Ma, soprattutto, le scuole della regione paiono aver capito che, se vogliono reggere la concorrenza degli altri soggetti del sistema di formazione e offrire un reale servizio alla comunità, non possono disinteressarsi di quella che sarà la sorte di coloro i quali, presso di esse, hanno acquisito una qualifica o un diploma. Da ciò l'attenzione, sempre più marcata, delle scuole verso gli aspetti del collocamento all'interno del mercato del lavoro. In questa prospettiva, oltre alla creazione di apposite banche dati informatiche contenenti le competenze maturate dagli studenti, pare potersi rilevare una tendenza volta a valorizzare gli *stages*, visti, nella prospettiva degli allievi, come un modo di farsi conoscere ed apprezzare in vista di un impiego futuro, e, nell'ottica più immediata degli istituti scolastici, come una soluzione organizzativa razionale di *placement*, anche in vista dei rapporti di fiducia e di *loyalty* che si possono creare col mondo produttivo.

Se appare innegabile che le innovazioni apportate dal legislatore nell'ultimo decennio hanno imposto alla scuola di ripensare certe logiche ormai inadeguate ai tempi, tutta da verificare è, comunque, la capacità della stessa di sapersi muovere sul

mercato del lavoro in base ad una effettiva consapevolezza del ruolo assegnatole dall'ordinamento e non, invece, in virtù di dinamiche contingenti di breve periodo. In pratica, se sembra possibile individuare, con ragionevole sicurezza, la presenza nel mercato del lavoro piemontese delle istituzioni scolastiche regionali anche per quanto concerne la funzione di collocamento, più problematico appare, al contrario, l'accertamento di un'azione della scuola piemontese nel suo complesso in grado di «far sistema» con gli altri attori sociali per rendere più dinamico il mercato del lavoro locale. Anzi, si ha l'impressione che, accanto a casi di eccellenza, vi siano ipotesi di istituti scolastici non in grado di esplicare positivamente la *mission* formativa e di *placement*, limitandosi essi a timide iniziative che non apportano alcuna consistente esternalità positiva alle economie territoriali.

Ciononostante, è il caso di indagare più a fondo e più in dettaglio, non solo per gli eventuali risultati a cui può portare l'approfondimento teorico, nel senso di cogliere ulteriori opportunità di evoluzione dell'alternanza scuola-lavoro, ma pure per gli accennati esempi di scuole capaci di assolvere pienamente la loro duplice funzione di enti di istruzione e di formazione e di *job placement*. Questi esempi potrebbero, infatti, rappresentare dei casi paradigmatici da raccordare con quanto emerge dallo studio teorico della legislazione per confermare le soluzioni interpretative discendenti da quest'ultima e da confrontare con le ipotesi di scuole meno efficienti onde evidenziare i fattori ostativi ad un loro fattivo inserimento nel mercato del lavoro. Tali fattori ostativi, a loro volta, meritano di essere analizzati in maniera da stabilire

se essi siano legati unicamente a ristrettezze culturali dei singoli contesti territoriali ovvero se non siano superabili, in linea di principio, tramite modifiche della normativa di riferimento.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AA.VV. (2001), *La certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti: una panoramica nazionale su riforme e innovazioni*”, Conferenza Nazionale del lavoro “Il lavoro che sarà”, febbraio, Roma.

Cainelli G., De Liso N. (a cura di) (2006), *Organizzazioni, conoscenze e sistemi locali*, Milano;

Fatali G., Di Dio Magrì F. (a cura di) (2003), “*Mercato occupazioni e salari: la ricerca sul lavoro in Italia*”, Voll. I e II, Milano.

Galliani L. (2004), *La scuola in rete*, Roma-Bari.

ISFOL (2003), *L'apprendistato vola alto*, Milano.

Missaglia D., Zoppi S., Gilardi G. (a cura di) (2001), *La formazione integrata: nuovi modelli e sviluppo del territorio*, Milano.

Nicoletti P. (2006), *Apprendere sempre*, Milano.

Realfonzo R., Zoppoli L. (a cura di) (2002), *Formazione e lavoro: l'efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali*, Atti del convegno di Benevento 18 giugno 2002, Milano.

Reggiani Gelmini P., Tiraboschi M. (a cura di) (2006), *Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi*, Giuffré, Milano.

Varese P.A. (2001), *I contratti di lavoro con finalità formative*, Milano.